

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 1977
relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti
(77/803/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 71/66/CEE del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, modificata dalla decisione 77/801/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il 14 luglio 1977 è scaduto il termine di cui all'articolo 4, secondo comma, della decisione 74/327/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1974, relativa all'intervento del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti ⁽⁵⁾;

considerando che l'articolo 1 della decisione 77/476/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli interventi del Fondo sociale europeo a favore dei lavoratori migranti e dei minorati ⁽⁶⁾ prevede che gli articoli 1, 2 e 3 della decisione 74/327/CEE restino applicabili alle operazioni il cui progetto sia stato approvato dalla Commissione prima del 31 dicembre 1977;

considerando che lo squilibrio dell'occupazione in seno alla Comunità mette in evidenza la necessità di un'azione specifica comunitaria a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari;

considerando che il Consiglio ha adottato, il 9 febbraio 1976, la risoluzione relativa ad un programma d'azione a favore dei lavoratori migranti e dei loro familiari ⁽⁷⁾;

considerando che le modalità d'azione del Fondo sono definite dal regolamento (CEE) n. 2396/71 del Consiglio, dell'8 novembre 1971, recante applicazione della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 relativa alla ri-

forma del Fondo sociale europeo ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2893/77 ⁽⁹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Programmi integrati

1. Possono beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni facenti parte di un programma integrato, volte a facilitare l'impiego e la mobilità geografica e professionale delle persone — esclusi i lavoratori frontalieri — che si spostano o si sono spostate all'interno della Comunità da un paese ad un altro per occuparvi un posto di lavoro.

Per programma integrato s'intende l'insieme delle misure necessarie a garantire l'efficacia e la continuità degli interventi che coordinano le successive fasi della migrazione, che possono andare dalla preparazione all'emigrazione sino al ritorno nel paese d'origine.

Tali programmi integrati debbono essere coerenti con gli obiettivi di politica di sviluppo industriale e regionale definiti nel quadro delle azioni comuni decise dalla Comunità.

2. Possono formare oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2396/71.

Articolo 2

Operazioni di inquadramento

1. Possono ugualmente beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni che, pur non rientrando in un programma integrato, sono volte a facilitare l'accoglienza e l'integrazione nell'ambiente sociale e professionale delle persone — esclusi i lavoratori frontalieri — che hanno lasciato il proprio paese d'origine per occupare un posto di lavoro in un paese della Comunità, nonché dei loro familiari.

⁽⁸⁾ GU n. L 249 del 10. 11. 1971, pag. 54.

⁽⁹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ Vedi pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 6. 6. 1977, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. C 126 del 28. 5. 1977, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU n. L 185 del 9. 7. 1974, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 196 del 3. 8. 1977, pag. 14.

⁽⁷⁾ GU n. C 34 del 14. 2. 1976, pag. 2.

2. Possono formare oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2396/71.

Articolo 3

Operatori sociali e personale insegnante

1. Possono inoltre beneficiare del contributo del Fondo, a norma dell'articolo 4 della decisione 71/66/CEE, le operazioni volte a facilitare la formazione ed il perfezionamento degli operatori sociali, nonché del personale insegnante incaricato dei corsi di adattamento per i lavoratori migranti o per i loro figli.
2. Possono formare oggetto del contributo del Fondo, a norma del paragrafo 1, le provvidenze di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2396/71.

Articolo 4

La presente decisione viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ed entra in vigore il 1° gennaio 1978.

Essa è applicabile alle operazioni oggetto di una domanda di contributo che sia stata approvata dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. SIMONET